
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



TITOLI DI DEBITO E ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI

7.

7.1.	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO	7.3.5.	Acquisto di titoli perpetui
7.1.1.	Definizione	7.4.	CONTABILIZZAZIONE CON IL CRITERIO DEL COSTO NON AMMORTIZZATO
7.1.2.	Classificazione in bilancio	7.5.	VALUTAZIONE DEI TITOLI
7.1.3.	Distinzione tra titoli immobilizzati e circolanti	7.5.1.	Valutazione dei titoli immobilizzati
7.1.4.	Cambio di destinazione tra titoli immobilizzati e circolanti	7.5.2.	Valutazione dei titoli inclusi nell'attivo circolante
7.2.	ACQUISTO E CESSIONE DI TITOLI	7.5.3.	Possibilità di non svalutare i titoli circolanti
7.2.1.	Acquisto di titoli	7.5.4.	Titoli in valuta estera
7.2.2.	Cessione di titoli	7.6.	ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
7.3.	CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO	7.7.	CRIPTOVALUTE (VALUTE VIRTUALI)
7.3.1.	Valutazione iniziale e successiva del titolo	7.8.	INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
7.3.2.	Modifiche per variazione dei flussi attesi		
7.3.3.	Possibili esclusioni dal criterio del costo ammortizzato		
7.3.4.	Acquisto di titoli convertibili		

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

7.1.

Definizione

7.1.1.

I titoli di debito, o **titoli obbligazionari**, sono titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'entità che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da Stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.

Generalmente i titoli di debito corrispondono interessi sia tramite **cedola**, ossia applicando un certo tasso applicato sul **valore nominale** che corrisponde al valore di rimborso, sia come differenza tra prezzo di emissione o di negoziazione e valore di rimborso (c.d. **scarto di emissione** o **scarto di negoziazione**). Possono però esistere anche titoli di debito che non prevedono una scadenza, come i titoli cosiddetti "perpetui", dove il flusso di liquidità per il possessore è rappresentato unicamente dalla cedola degli interessi.

Talvolta i titoli di debito contengono anche delle opzioni (es. conversione in azioni derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile). In tal caso si pone la questione dei contratti con derivati incorporati (➔8.).

Oltre ai titoli di debito, in questo capitolo si presentano i profili contabili anche di altri investimenti finanziari come le criptovalute.

Classificazione in bilancio

7.1.2.

Sono previste dal Codice civile due possibili collocazioni in bilancio di tali elementi.

Classificazione a Stato patrimoniale

Una prima possibilità è di collocarli nella classe B.III (Immobilizzazioni finanziarie), alla voce 3), "altri titoli".


Una seconda possibile collocazione consiste nella classe C.III, "**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**" , alla voce 6), "**altri titoli**".

Classificazione a Conto economico

Nel Conto economico le voci che accolgono i riflessi reddituali dei titoli di debito sono nell'area C) Proventi e oneri finanziari (voci 16, 17 e relative sottovoci) e l'area D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (voci 18 e 19 e relative sottovoci).

La voce C.16.b) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" accoglie:

- gli interessi attivi e i premi di sottoscrizione o negoziazione sui titoli immobilizzati;
- le plusvalenze da cessione di titoli immobilizzati.

La voce C.16.c) "Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'**attivo circolante**  che non costituiscono partecipazioni" comprende i seguenti componenti positivi di reddito:

- gli interessi attivi sui titoli circolanti (compresa l'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione/negoziazione);
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli circolanti.

Le minusvalenze dovute alla cessione di titoli, siano essi immobilizzati o circolanti, è invece riepilogata alla voce C.17. "Interessi e altri oneri finanziari".

La voce D.19.b) "Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" presenta le svalutazioni di titoli immobilizzati per effetto di una **riduzione durevole di valore** rispetto al costo d'acquisto, mentre la voce D.18.b) "Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" accoglie gli eventuali successivi ripristini di valore, da rilevare qualora vengano meno le ragioni della svalutazione.

Le **svalutazioni di titoli** circolanti derivanti da valori di mercato inferiori ai valori di iscrizione in contabilità sono invece rappresentate a Conto economico alla voce D.19.c) "Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie".

In questo caso le **rivalutazioni di ripristino**, da effettuare se il valore di mercato supera nuovamente il costo, sono inviate a Conto economico nella voce D.18.c) "Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni".

7.1.3. Distinzione tra titoli immobilizzati e circolanti


I titoli devono essere classificati come immobilizzati o circolanti in base al **criterio funzionale**: un titolo è quindi immobilizzato in presenza dell'intenzione degli amministratori di mantenerlo in portafoglio sino alla sua naturale scadenza o comunque per un lungo periodo di tempo, mentre viene classificato come attività finanziaria circolante se la società intende destinarlo a scambi sul mercato o comunque ne prevede il realizzo entro il termine dell'esercizio successivo, a prescindere dalla sua data di scadenza.

Titoli della stessa specie possono anche essere considerati per una parte immobilizzati e per la quota residua **circolanti** (OIC 20, par. 20).

La decisione relativa alla classificazione è assai rilevante poiché i titoli circolanti sono valutati con la regola generale del minore tra costo e valore di mercato ("cost or market"), mentre i titoli immobilizzati sono valutati al costo e sono svalutati solo a fronte di perdite durevoli di valore.

7.1.4. Cambio di destinazione tra titoli immobilizzati e circolanti


Le mutate condizioni gestionali possono indurre, seppur raramente, gli amministratori a modificare la classificazione delle attività finanziarie da immobilizzate a circolanti o in senso opposto.

La **riclassificazione**  delle attività nella nuova categoria deve essere effettuata mantenendo il valore che risulta dall'applicazione dei criteri valutativi della **classe di provenienza** al momento del trasferimento stesso (OIC 20, par. 71).

Ne consegue che:

- i titoli immobilizzati trasferiti tra le attività circolanti devono essere rilevati al **costo**, eventualmente ridotto in caso di perdite durevoli di valore;
- i titoli circolanti riclassificati tra le immobilizzazioni finanziarie vanno iscritti al **minor valore fra il costo e il valore di mercato**.

Al termine dell'esercizio in cui si è provveduto al cambio di destinazione dei titoli, la loro valutazione avviene applicando il criterio previsto per la nuova classificazione.

I diversi criteri di valutazione e di classificazione utilizzati a causa di tale cambiamento di destinazione sono illustrati nella **Nota integrativa** .

ACQUISTO E CESSIONE DI TITOLI

7.2.

Acquisto di titoli

7.2.1.

L'iscrizione dei titoli di debito avviene alla data di regolamento, ossia alla **consegna del titolo**.

I titoli di debito, a prescindere dalla loro destinazione (sia immobilizzati sia circolanti), devono essere valutati titolo per titolo, il che implica che a ciascun titolo sia attribuito il **costo specificamente sostenuto** (OIC 20, par. 54 e 61).

Alla loro iscrizione in contabilità, è necessario utilizzare il costo di acquisto sia per i titoli circolanti che per quelli immobilizzati, includendo in tale valore gli **oneri accessori** direttamente imputabili (per esempio, spese di consulenza di diretta imputazione, commissioni, spese e imposte di bollo) a eccezione degli **interessi passivi** impliciti o espliciti eventualmente sostenuti per la fruizione di un **pagamento dilazionato**.

Gli **zero coupon bond**, ossia titoli privi di cedola che attribuiscono l'interesse esclusivamente come differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso, devono essere iscritti al costo e non al loro valore nominale.

Con riferimento ai **titoli obbligazionari con cedola**, l'acquisto avviene generalmente al **corso tel quel**, ossia a un valore che comprende sia il **valore in linea capitale** del titolo, sia la cedola in corso di maturazione che in seguito l'acquirente incasserà alla prima data di godimento.

Il c.d. **rateo interessi maturato** costituisce un costo aggiuntivo che concorre alla formazione del costo del titolo e non deve essere rilevato in un conto separato.

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta infatti che il valore contabile del titolo includa sempre gli interessi in corso di maturazione.

CASO 1 - Acquisto titoli


Si acquistano titoli obbligazionari per 15.900 + oneri 200 + rateo interessi maturati per 300.

SP	C.III.6	Titoli di debito circolanti	16.400	
SP	C.IV.1	Banca c/c		16.400

Cessione di titoli

7.2.2.

Determinazione della plus (minus)valenza e collocazione a Conto economico

La **cessione di titoli**  comporta la movimentazione in avere del conto titoli al valore che i titoli venduti avevano in contabilità e la rilevazione, rispetto a quanto incassato, di una plus o minusvalenza da riepilogare a Conto economico, rispettivamente nelle voci:

- C.16.b), se plusvalenza da cessione **titoli immobilizzati**;
- C.16.c), se plusvalenza da cessione **titoli circolanti**;
- C.17., se **minusvalenze**, sia per titoli circolanti che titoli immobilizzati.

In contabilità la plus (minus)valenza di cessione sarà data dalla differenza tra prezzo di vendita e valore contabile, dato dal costo ammortizzato (**➔7.3.**).

Le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel Conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli.

Si segnala che i titoli sia circolanti che immobilizzati devono essere valutati titolo per titolo, attribuendo cioè a ciascuno il costo specificamente sostenuto per l'acquisto, per quanto sia ammesso anche l'uso dei metodi **LIFO, FIFO e costo medio ponderato**, normalmente usati per i titoli circolanti (OIC 20, par. 54 e 61). Qualora si usi uno dei tre suddetti metodi, la determinazione della plus (minus)valenza avverrà confrontando il prezzo di vendita con il valore risultante dall'applicazione di uno dei tre metodi ammessi (LIFO, FIFO, Costo medio ponderato). Al momento della vendita, in una contrattazione tel quel, si incassa dall'acquirente anche il rateo di interessi per la cedola in maturazione, che rappresenta un interesse attivo da inviare a Conto economico.


CASO 2 - Vendita titoli

Si vendono titoli obbligazionari iscritti in contabilità a 16.200 + rateo interessi maturati per 150 per un prezzo complessivo di vendita di 17.000. L'intermediario bancario trattiene 70 quali oneri per la transazione. La plusvalenza è dunque pari a 650 (17.000 - 150 - 16.200).

SP	C.IV.1	Banca c/c	16.930	
CE	C.17	Oneri bancari	70	
CE	C.16. c)	Plusvalenze su titoli		650
SP	C.III.6	Titoli obbligazionari circolanti		16.200
CE	C.16.c)	Interessi attivi		150

I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nel valore del titolo ma si riepilogano distintamente a Conto economico. In sostanza, al momento dell'acquisto, il titolo entra in contabilità al costo di acquisto, in voce unica, inclusivo di oneri accessori.

7.3. CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**7.3.1. Valutazione iniziale e successiva del titolo**

La rilevazione in bilancio delle immobilizzazioni rappresentate da titoli avviene applicando il criterio del **costo ammortizzato** , ove applicabile (art. 2426, n. 1, c.c.), mentre i titoli e le attività finanziarie circolanti sono valutati al minore tra costo di acquisto e **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, se inferiore (art. 2426, n. 9, c.c.).

Questa disposizione è stata interpretata in senso estensivo dal Documento OIC 20, che prevede di adottare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione sia dei titoli immobilizzati sia di quelli circolanti, nonostante il tenore letterale dell'art. 2426, n. 9, c.c.

Ne consegue che a tutti i titoli obbligazionari si applica il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015.

Definizione del criterio del “costo ammortizzato”

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta che i **costi di transazione**, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza, siano compresi nel costo ammortizzato adottando il criterio dell'**interesse effettivo**, che prevede che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo.

Il relativo ammortamento integra ovvero rettifica gli interessi attivi determinati applicando il **tasso nominale** (con la stessa classificazione a Conto economico), affinché il tasso di interesse effettivo risulti un **tasso di interesse costante** lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, con l'eccezione della rilevazione delle variazioni derivanti dai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili.

Esempio

Si acquista un titolo a 97, esso presenta uno scarto di negoziazione di 3 (valore di rimborso 100 - prezzo di acquisto 97) che consiste in interessi attivi per il possessore e che per competenza confluiscono lungo la durata del titolo facendo gradualmente crescere il valore del titolo da 97 fino ad arrivare al giorno di scadenza a 100. Tuttavia, se per l'acquisto si sostengono costi di commissione di 2, anche tali costi si “ammortizzano” lungo la durata del titolo, generando degli oneri a Conto economico. Con il metodo del costo ammortizzato il titolo si contabilizza inizialmente a 99 (97+2) in modo che lo scarto di 1 che per competenza matura lungo la durata del titolo, a Conto economico comporta l'effetto netto di compensare interessi attivi per 3 e costi di transazione per 2.

Tasso di interesse effettivo

Il tasso di rendimento effettivo è determinato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è quindi impiegato per la sua valutazione successiva.

Si tratta del **tasso interno di rendimento**, che rappresenta il tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

I flussi finanziari futuri sono calcolati considerando tutti i termini contrattuali del contratto, comprese le **scadenze previste di incasso e pagamento**, la natura dei flussi finanziari (quote capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando è previsto contrattualmente.

La **valutazione** dello strumento finanziario deve essere effettuata considerando i flussi finanziari e le scadenze previste contrattualmente anche nel caso di titoli destinati ad essere venduti prima della data di scadenza.

L'adozione del criterio del costo ammortizzato fa sì che gli interessi che maturano per competenza sul titolo siano compresi nel valore del titolo stesso, così come sono inclusi nel valore del titolo anche eventuali premi o scarti di sottoscrizione /negoziazione.

Il **premio (o scarto) di sottoscrizione/negoziazione** è costituito dalla differenza positiva (negativa) tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto in sede di sottoscrizione iniziale all'atto dell'emissione o di negoziazione successiva al momento dell'acquisto del titolo sul mercato secondario.

Esempio

Un titolo che verrà rimborsato a 100, con un costo di acquisto o sottoscrizione di 97, presenta un premio di negoziazione/sottoscrizione pari a 3.

Se per il titolo sopra citato il costo di acquisto o di sottoscrizione fosse invece pari a 102, esso presenterebbe uno scarto di negoziazione/sottoscrizione pari a 2.

L'incasso di cedole di interessi determina una riduzione del valore del titolo.

I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto dell'eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nel valore del titolo, ma si riepilogano distintamente a Conto economico.

In sostanza, al momento dell'acquisto, il titolo entra in contabilità al costo di acquisto, in voce unica, inclusivo di oneri accessori.

CASO 3 - Valutazione costo ammortizzato

Un titolo obbligazionario con valore nominale pari a 100.000 è acquistato al costo di 95.900.

Esso è fruttifero di cedola di interessi al tasso del 6% sul valore nominale e viene rimborsato dopo 5 anni.

La sua valutazione al costo ammortizzato comporta la necessità di stimare in primo luogo i flussi di denaro in entrata o in uscita correlati a tale investimento.

La tabella seguente riporta nella seconda colonna i movimenti che comprendono l'uscita per l'erogazione, le entrate per l'incasso delle cedole per interessi, fino al **rimborso** del quinto anno, che comprende il valore capitale e gli interessi sull'ultimo anno.

In secondo luogo, è necessario determinare il tasso interno di rendimento (**TIR**), ossia il tasso che eguaglia il valore attuale delle entrate e delle uscite. In questo caso si ricava un TIR annuale del **7%**.

Alla fine del primo esercizio, si applica il TIR al valore di iscrizione iniziale (95.900), ottenendo un interesse complessivo di 6.712,95, di cui 6.000 sono incassati come cedola.

Ne consegue che il valore del titolo aumenta per un importo pari alla differenza di 712,95.

L'incremento del credito viene iscritto a Stato patrimoniale, ove il valore del titolo sale a 96.612,95, inviando a Conto economico interessi attivi per 712,95.

Lo stesso procedimento viene ripetuto sul nuovo valore di 96.612,95 per il secondo anno, e così via fino a quando nell'arco dei 5 anni verrà inviato a Conto economico l'intero scarto.

1) Anno	2) Flussi entrata/uscita	3) Interesse (5*TIR)	4) Differenza tra interesse maturato (3) e cedola per interessi incassata (2)	5) Costo ammortizzato
0	- 95.900			95.900,00
1	6.000	6.712,95	712,95	96.612,95
2	6.000	6.762,86	762,86	97.375,81
3	6.000	6.816,26	816,26	98.192,07
4	6.000	6.873,40	873,40	99.065,47
5	106.000	6.934,53	934,53	0

1) Anno	2) Flussi entrata/uscita	3) Interesse (5*TIR)	4) Differenza tra interesse maturato (3) e cedola per interessi incassata (2)	5) Costo ammortizzato
	TIR = 7,00%		Totale = 4.100	

La registrazione contabile iniziale del titolo è la seguente:

SP	C.IV.1	Banca c/c		95.900
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	95.900	

Quindi a ogni fine esercizio il titolo aumenterà per effetto dell'accreditamento di interessi attivi (di cui in colonna 3). L'incasso annuale della cedola sarà rilevato come una riduzione del valore del titolo a fronte di un'entrata di cassa.

Ad esempio, alla fine dell'esercizio 1 si rileverà:

SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	6.712,95	
CE	C.16.c)	Interessi attivi		6.712,95

SP	C.IV.1	Banca c/c	6.000	
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati		6.000

7.3.2. Modifiche per variazione dei flussi attesi

In caso di una **variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri** (ad esempio, si prevede che il titolo sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), si rettifica il valore contabile del titolo per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari scontando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La **differenza** tra il valore attuale rideterminato del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è **rilevata a Conto economico** negli oneri o nei proventi finanziari.

Tasso di interesse effettivo

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del **tasso di interesse effettivo** non includono le perdite e le svalutazioni future dei titoli di debito, salvo il caso in cui i minori incassi attesi siano già riflessi nel valore iniziale di iscrizione del titolo, in quanto acquistato ad un prezzo che tiene conto di tali **minori flussi finanziari futuri**. Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il titolo sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili (OIC 20, par. 45).

CASO 4 - Valutazione al costo ammortizzato e previsione modifica flussi

Considerando l'esempio precedente (caso "Valutazione costo ammortizzato") si supponga che all'inizio del quarto anno si prevede che il titolo obbligazionario non corrisponderà più interessi ma solo il rimborso del capitale al termine del quinto anno. Si dovranno a tal punto rideterminare i flussi attualizzati al tasso TIR 7% del quarto e quinto anno e ottenere conseguentemente gli interessi di competenza.

1) Anno	2) Flussi entrata/uscita	3) Interesse (5*TIR)	4) Differenza tra interesse maturato (3) e cedola per interessi incassata (2)	5) Costo ammortizzato
3				87.343,87
4	0	6.114,07	6.114,07	93.457,94
5	100.000	6.542,06	6.542,06	0
	TIR = 7,00%			

All'inizio dell'anno 4 il nuovo valore del titolo attualizzato sarà di 87.343,87 mentre il valore iscritto in contabilità era di 98.192,07, come da vecchio prospetto dei flussi.

Si dovrà quindi svalutare il titolo per la differenza tra 98.192,07 e 87.343,87, pari a 10.848,20.

CE	D.19.b	Svalutazione titoli immobilizzati	10.848,20
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	10.848,20

Alla fine del quarto esercizio si riprenderà a stanziare interessi di competenza secondo i valori della nuova tabella.

In presenza di variazione nelle stime dei flussi, il tasso di interesse effettivo non cambia.

Cionondimeno, nei casi in cui il tasso di interesse nominale contrattuale è **variabile** e **parametrato ai tassi di mercato**, i flussi finanziari futuri devono essere rideterminati periodicamente allo scopo di riflettere le variazioni del tasso di interesse e il tasso di interesse effettivo è rideterminato a partire dalla data nella quale gli interessi sono stati rilevati in base al contratto.

Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo è ammissibile proiettare l'ultimo tasso disponibile in alternativa rispetto all'utilizzo della **curva dei tassi attesi**.

Il tasso di interesse effettivo non deve essere ricalcolato quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito sulla base delle previsioni contrattuali e le sue variazioni non derivano da indicizzazioni ancorate a parametri di mercato.

Si tratta, a titolo di esempio, del caso delle clausole contrattuali di **"step-up"** o di **"step-down"**, le quali prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale.

CASO 5 - Valutazione al costo ammortizzato e titoli step - down

Si supponga di aver acquistato un titolo scadenza a 4 anni per 100.000 nominali con costo di acquisto inclusivo di oneri e rateo cedola maturata per 95.200. Il titolo paga a fine esercizio una cedola annuale con tasso step-down (tasso 4% al primo anno, 3% al secondo, 2% al terzo, 1% al quarto).

Il prospetto dei flussi (1), il calcolo del TIR, la quota di interessi di competenza dell'anno (2) e il valore finale del titolo in bilancio (3) sono mostrati nella seguente tabella.

Tempo	Step-down	Flussi (1)	Interesse (2)	Valore finale (3)
0		-95.200		
1	4%	4.000	3.680,01	94.880,01
2	3%	3.000	3.667,64	95.547,65
3	2%	2.000	3.693,45	97.241,09
4	1%	101.000	3.758,91	0,00
	TIR	3,87%		

SP	C.IV.1	Banca c/c	95.200
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	95.200

Quindi ad ogni fine esercizio il titolo aumenterà per effetto dell'accreditamento di interessi attivi (di cui in colonna 2). L'incasso annuale della cedola sarà rilevato come una riduzione del valore del titolo a fronte di un'entrata di cassa. Ad esempio, alla fine dell'esercizio 1 si rileverà:

SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	3.680,01	
CE	C.16.c)	Interessi attivi		3.680,01
SP	C.IV.1	Banca c/c	4.000	
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati		4.000

7.3.3. Possibili esclusioni dal criterio del costo ammortizzato

Il criterio del costo ammortizzato sopra descritto può non essere applicato in tre possibili situazioni, di seguito illustrate.

Esclusione per titoli esistenti al 1° gennaio 2016

In sede di prima applicazione del D.Lgs. n. 139/2015, gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati solo prospetticamente e quindi ai titoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2016.

Dell'esercizio di tale opzione la società deve dare notizia in Nota integrativa. Se invece decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato va applicato **retroattivamente** a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione e la differenza tra il valore precedentemente iscritto e quello derivante dall'adozione del metodo del costo ammortizzato va registrata, al netto dell'effetto fiscale, a Stato patrimoniale tra gli **utili a nuovo nel patrimonio netto**.

Esclusione per irrilevanza

La società può inoltre evitare di applicare il metodo del costo ammortizzato qualora la sua adozione conduca a effetti irrilevanti, in forza del postulato di cui all'art. 2423, c. 4, c.c.

Gli effetti sono da considerarsi **irrilevanti** nei casi in cui:

- i titoli sono destinati a essere detenuti durevolmente, ma i relativi **costi di transazione**, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e altre eventuali differenze tra valore iniziale e valore a scadenza risultano di scarso rilievo; oppure
- i titoli di debito sono destinati a essere presumibilmente detenuti in portafoglio per un periodo **inferiore ai 12 mesi**.

Si può quindi ritenere che la deroga al criterio del costo ammortizzato per irrilevanza sarà spesso utilizzata con riferimento i titoli circolanti, purché la società lo indichi in Nota integrativa.

Esclusione per bilanci in forma abbreviata e delle micro-imprese

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) possono iscrivere i titoli al costo d'acquisto e non al costo ammortizzato in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c.

7.3.4. Acquisto di titoli convertibili

La sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile implica l'attivazione di un contratto ibrido per il creditore, in quanto il prestito sottoscritto include una componente derivata, data dall'opzione di conversione, oltre al contratto primario, dato dal titolo di debito posseduto. Né il Codice civile, né i documenti degli OIC disciplinano questo caso. L'OIC 32 discute solo il caso dal lato dell'emittente il prestito. In tal caso si ritiene che il sottoscrittore debba rilevare il diritto di opzione come un contratto a sé stante, non essendo strettamente correlato allo strumento primario, dal momento che il valore del diritto di opzione varierà in base al fair value delle azioni della società emittente, mentre il titolo di debito risentirà se del caso solo delle probabilità di default dell'emittente. In questo caso si ritiene che l'acquisto di un titolo del genere implichi la determinazione del fair value dell'opzione basato sul suo **valore di mercato**, se quotata, oppure derivante da un **modello valutativo** se non quotata. La differenza tra quanto sborsato per la sottoscrizione e il valore dell'opzione calcolato nel modo suddetto, rappresenta la componente di titolo di debito posseduto da valutare con il criterio del costo ammortizzato.

Esempio

Si supponga che si siano sottoscritti 100 titoli convertibili dal valore nominale di 1.000 ciascuno, pagando 97.500. Il titolo ha scadenza quinquennale e paga interessi al 4% con cedola annuale. Il diritto di conversione decorre dal secondo anno di possesso. L'opzione è quotata ed ha un prezzo di mercato di 20. Quindi alla sottoscrizione, si rileva il diritto di opzione quale attività finanziaria, da includere tra gli strumenti finanziari attivi compresi tra le immobilizzazioni finanziarie per 2.000 (100 * 20). Quindi il valore del titolo di debito è 95.500 (97.500 - 2.000). A fine esercizio si dovrà quindi valutare il titolo di debito con il criterio del costo ammortizzato e il diritto di opzione in base al valore di mercato. Tale diritto di opzione permarrà tra le attività fin quando l'opzione non scade o non viene esercitata. L'estinzione dell'opzione per uno dei due motivi suddetti determina la rilevazione di un costo a Conto economico.

Rilevazione acquisto titoli obbligazionari immobilizzati

SP	B.III.3	Titoli immobilizzati	95.500	
SP	B.III.4	Diritti di opzione	2.000	
SP	C.IV.2	Banca c/c		97.500

A fine anno si valuterà il diritto di opzione in base all'evoluzione del suo prezzo di mercato. Supponendo che il prezzo sia passato a 25, si rileverà un ricavo di (5 * 100) per rivalutazione del derivato (diritto di opzione).

Adeguamento fair value derivato

SP	B.III.4	Diritti di opzione	500	
CE	D.18.d	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		500

Quindi si procederà all'imputazione degli interessi attivi ad aumento del titolo calcolati al tasso di interesse effettivo, e alla riduzione del titolo per effetto dell'incasso della cedola.

Anni	Flussi	3) Valore iniziale	4) Interessi al TIR	5) Incassi	6) Valore a bilancio
0	-95.500				
1	4.000	95.500	4.813,73	-4.000	96.314
2	4.000	96.314	4.854,74	-4.000	97.168
3	4.000	97.168	4.897,83	-4.000	98.066
4	4.000	98.066	4.943,08	-4.000	99.009
5	104.000	99.009	4.990,62	-104.000	0
TIR	5,04%				

Rilevazione di interessi al tasso di interesse effettivo a fine anno

SP	B.III.3	Titoli immobilizzati	4.813,73	
CE	C.16.b	Interessi su titoli immobilizzati		4.813,73

Incasso della cedola a fine anno

SP	C.16.b	Interessi su titoli immobilizzati	4.000	
SP	C.IV.2	Banca c/c in dare		4.000

7.3.5. Acquisto di titoli perpetui

Le società per azioni possono emettere strumenti finanziari non convertibili in azioni, denominati nella prassi "obbligazioni ibride perpetue subordinate", che non attribuiscono diritti amministrativi e che hanno le seguenti principali caratteristiche (vedi Massima n. 84_2022, Consiglio Notarile di Milano):

- il prestito non è esigibile per tutta la durata della società, o comunque fino al verificarsi di una causa di scioglimento della stessa o alla sua sottoposizione ad una procedura concorsuale (c.d. "perpetuità");
- il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono postposti rispetto a quelli degli altri obbligazionisti (c.d. "subordinazione della remunerazione e del rimborso");
- il pagamento della cedola è eventuale, in quanto suscettibile di sospensione, di rinvio o di decurtazione, alla sola discrezione della società (c.d. "flessibilità della remunerazione"), fermo restando il diritto degli obbligazionisti a ottenere, prima di qualsiasi distribuzione agli azionisti, il pagamento degli eventuali interessi non pagati.

Secondo l'OIC 20 Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili, categoria alla quale appartengono i titoli irredimibili.

Pertanto, per l'impresa che investe in titoli perpetui si applicano le scritture contabili descritte (➔7.4.).

7.4. CONTABILIZZAZIONE CON IL CRITERIO DEL COSTO NON AMMORTIZZATO

Nei tre casi di esclusione sopra esposti, i titoli immobilizzati e circolanti devono essere registrati al **costo di acquisto** (o al **costo di sottoscrizione**) del titolo, rappresentato dal prezzo pagato, inclusi i costi accessori (quali ad esempio i costi di intermediazione e consulenza di diretta imputazione, le commissioni, le spese e le imposte di bollo).

Il rateo relativo alla **cedola** di interessi maturata alla data di acquisto non è compreso nel costo e deve essere contabilizzato come tale (come illustrato nell'esempio seguente).

Il prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso è rappresentato quindi dal prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al **corso secco** (che indica il solo valore capitale del titolo).

CASO 6 - Acquisto titoli con criterio costo non ammortizzato

Si acquistano titoli obbligazionari per 15.900 + oneri 200 + rateo interessi maturati per 300.

SP	C.III.6	Titoli di debito circolanti	16.100	
SP	D	Rateo interessi su titoli	300	
SP	C.IV.1	Banca c/c		16.400

Al momento della valutazione, le società che optano per il criterio del costo (e non del costo ammortizzato) devono lasciare i titoli immobilizzati iscritti al costo registrato in sede di iscrizione iniziale, che sarà eventualmente oggetto di **svalutazione per perdite durevoli** e di eventuali ripristini successivi.

Gli interessi e i premi di negoziazione/scarti di emissione devono essere registrati secondo il principio della **competenza economica**.

Con riferimento ai titoli che prevedono per i primi anni una cedola fissa e per gli anni successivi una cedola a tasso variabile, la società deve determinare gli interessi sul tasso di volta in volta applicabile.

Premio di sottoscrizione (negoiazione)

Il premio di sottoscrizione/negoiazione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica e deve essere registrato a rate costanti per la durata di possesso del titolo.

Il valore del premio di sottoscrizione (negoiazione) di competenza dell'esercizio deve essere iscritto **movimentando in contropartita il valore contabile** del titolo.

Titoli senza cedola (zero coupon)

Il provento finanziario dell'investimento, determinato come differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale, deve essere rilevato secondo quanto già illustrato nel caso di premio di sottoscrizione (negoiazione).

Tra gli interessi attivi deve essere registrata la **differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore finale di rimborso**.

CASO 7 - Contabilizzazione interesse su titoli con criterio costo non ammortizzato

Si consideri il caso svolto "Valutazione costo ammortizzato" utilizzando il criterio del costo non ammortizzato. Il caso riguardava l'acquisto di un titolo obbligazionario per nominali 100.000 al costo di 95.900, fruttifero di cedola di interessi al tasso del 6% sul nominale e rimborsato dopo 5 anni. Contabilmente si avrà la rilevazione iniziale del titolo a 95.900 euro a fronte di uscita di liquidità.

SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	95.900	
SP	C.IV.1	Banca c/c		95.900

A fine esercizio si dovranno considerare il rateo interessi sullo scarto di negoziazione, da includere nel valore del titolo, e il rateo sulla cedola in maturazione, da rilevare con un separato rateo. Lo scarto di negoziazione è dato da 4.100 (100.000 - 95.900) che si ripartisce sui restanti 5 anni in ragione di $4.100/5 = 820$.

SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	820	
CE	C.16.c)	Interessi attivi		820

Il rateo sulla cedola in maturazione, da rilevare con un separato rateo, sarà dato da $100.000 \times 6\% \times 1 = 6.000$.

SP	D	Ratei attivi	6.000	
CE	C.16.c)	Interessi attivi		6.000

Tale rateo si chiuderà poi al momento dell'incasso della cedola, senza interessare il conto titoli. La cedola incassata all'inizio del nuovo esercizio sarà di 6.000.

SP	C.IV.1	Banca c/c	6.000	
SP	D	Ratei attivi		6.000

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) devono indicare in Nota integrativa di avvalersi della facoltà di valutare i titoli di debito al **costo di acquisto**, evitando di applicare il criterio del costo ammortizzato.

Titoli step-up e step down con il criterio del costo non ammortizzato

Nel caso di titoli che prevedono clausole di step-up o di step-down (ad esempio, titoli con cedola pari all'X% per i primi n anni e poi pari all'X% +/- Y% per i restanti anni) gli interessi sono rilevati in bilancio in quote costanti (OIC 20, par. 75).

CASO 8 - Valutazione al costo non ammortizzato e titoli step - down

Si supponga di aver acquistato un titolo scadenza a 4 anni per 100.000 nominali con costo di acquisto inclusivo di oneri per 95.200. Il titolo paga a fine esercizio una cedola annuale con tasso step-down (tasso 4% al primo anno, 3% al secondo, 2% al terzo, 1% al quarto).

Gli interessi saranno dunque pari a $4.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 = 10.000$, che secondo l'OIC devono ripartirsi per quote costanti. Dunque, saranno da inviare al Conto economico di ciascuno dei 4 esercizi 2.500 (10.000/4).

La rilevazione contabile dell'acquisto è la seguente:

SP	C.IV.1	Banca c/c		95.200
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati	95.200	

Quindi alla fine del primo esercizio si rileverà l'incasso della cedola per 4.000.

SP	C.IV.1	Banca c/c	4.000	
CE	C.16.c)	Interessi attivi		4.000
<p>Però si dovrà imputare a Conto economico solo l'interesse medio di competenza per 2.500 e quindi si dovrà stornare rinviando al prossimo esercizio la quota di 1.500 (4.000 - 2.500). Tale risconto passivo sarà riassorbito negli esercizi in cui il tasso step-down pagherà cedole inferiori a 2.500.</p>				
CE	C.16.c)	Interessi attivi	1.500	
SP	E	Risconti passivi		1.500

7.5. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il valore derivante dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato o del metodo del costo non ammortizzato qualora si eviti la valutazione al costo ammortizzato ricorrendo una delle tre situazioni descritte (➔7.3.3.), può dover essere ridotto per svalutazioni. Si esaminano di seguito dapprima i titoli immobilizzati e poi quelli compresi nell'attivo circolante.

7.5.1. Valutazione dei titoli immobilizzati

Svalutazione per perdita durevole

I titoli immobilizzati devono essere oggetto di svalutazione in caso di perdita durevole (art. 2426, n. 3, c.c.).

La natura durevole della perdita non è definita dal Codice civile, bensì dall'OIC 20, secondo cui la durevolezza della perdita emerge da indizi di **deterioramento duraturo** della situazione di solvibilità dell'emittente.

Sono indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente i seguenti elementi (OIC 20, par. 55):

- **ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi** (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l'emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca "inadempimento contrattuale");
- **ristrutturazione del debito;**
- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un **non integrale pagamento dei flussi finanziari** del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati;
- evento di **default;**
- ammissione a **procedure concorsuali;**
- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilanci, dove il **ribasso**, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, deve esprimere un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente. A tal fine può essere utile effettuare anche un'analisi dei prezzi e degli spread espressi dal mercato obbligazionario ed eventualmente dei Credit Default Swap, con l'obiettivo di evidenziare eventuali criticità legate allo specifico emittente e non al mercato di riferimento nella sua genericità. In tale ambito possono assumere rilievo le seguenti circostanze, purché corroborate con altri elementi informativi:
 - a. repentino e significativo abbassamento del **rating** (c.d. downgrade);
 - b. repentina **scomparsa di mercato attivo** o significativo **innalzamento delle quotazioni** di Credit Default Swap.

La svalutazione del titolo può essere considerata in parte duratura e in parte temporanea, comportando quindi una **riduzione del valore del titolo** solo per la prima parte.

Classificazione a Conto economico

Le svalutazioni dei titoli di debito devono essere inviate per intero a Conto economico nell'esercizio in cui si è manifestata la **perdita**, alla voce D.19.b) "Svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni".

La contropartita è rappresentata da un **fondo svalutazione**, da presentare nell'attivo patrimoniale con segno negativo a riduzione del valore dei titoli, oppure da una rettifica diretta del saldo del conto intestato ai titoli.

Ripristino di valore

Se negli esercizi seguenti vengono meno i motivi della svalutazione, il **valore originario** deve essere ripristinato, parzialmente o totalmente, rilevando la rivalutazione di ripristino alla voce D.18.b) del Conto economico e stornando contemporaneamente il fondo (ovvero incrementando il conto titoli in caso di rettifica diretta).

La rivalutazione ha comunque come limite superiore il costo originario e può essere effettuata solo in caso di riassorbimento delle svalutazioni precedenti.

Per i titoli valutati applicando il criterio del costo ammortizzato, l'importo della perdita di valore alla data di bilancio è determinato come differenza fra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, rettificati per gli importi che si prevede di non riuscire a incassare.

Tale valore attuale deve essere calcolato utilizzando il **tasso di interesse effettivo originario** (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).

CASO 9 - Svalutazione titoli immobilizzati

Un titolo di debito immobilizzato iscritto in contabilità per 32.000 per effetto del default dell'emittente viene completamente svalutato.

CE	D.19.b	Svalutazione titoli immobilizzati	32.000	
SP	B.III.3	Titoli obbligazionari immobilizzati		32.000

Valutazione dei titoli inclusi nell'attivo circolante

7.5.2.

Con riferimento ai titoli circolanti, il valore di iscrizione deve essere confrontato singolarmente per ogni tipo di titolo con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, scegliendo **prudenzialmente** il minore tra i due.

L'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato non sono oggetto di indicazioni specifiche da parte del Codice civile, mentre vengono affrontati dall'OIC 20 che fornisce un contenuto tecnico al concetto generale enunciato dalla norma (parr. 62 - 68).

Con riferimento alla valutazione del singolo titolo, il mercato esprime valori differenti nel corso del tempo, il che rende necessario stabilire il **riferimento temporale espressivo** di un andamento del mercato alla data di bilancio.

Riferimenti temporali

L'andamento del mercato può essere determinato in astratto sulla base di due diversi riferimenti temporali: la **data di fine esercizio** (o quella di quotazione più prossima) e un intervallo temporale, più o meno ampio, su cui calcolare la **media delle quotazioni del titolo**.

La scelta meno influenzata da fattori soggettivi è rappresentata dal dato puntuale di fine esercizio. Cionondimeno, fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie, riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati, possono influenzare la **quotazione di una giornata**, che non sono generalmente considerate rappresentative dell'andamento del mercato.

In questa prospettiva, la **media delle quotazioni** passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa in quanto sufficientemente scevra da perturbazioni temporanee.

L'andamento del mercato rilevato dopo la chiusura dell'esercizio costituisce un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla **stima del valore di realizzazione** del titolo, che deve in ogni caso riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio.

Se le quotazioni di mercato dopo la chiusura dell'esercizio segnalano un deterioramento della qualità creditizia dell'emittente, la società può ritenere che tale **deterioramento** sussistesse già alla fine dell'esercizio, tenendone quindi conto nella valutazione.

Nei casi per cui non esiste un mercato di riferimento ai fini della determinazione del valore di presumibile realizzazione, è necessario utilizzare tecniche valutative per determinare un valore espressivo dell'importo a cui potrebbe perfezionarsi un'**ipotetica vendita** del titolo alla data del bilancio.

Tale determinazione tiene adeguatamente conto dell'andamento del mercato di riferimento per la vendita del titolo oggetto di valutazione.

Il prezzo di vendita di titoli che vengono **venduti successivamente alla chiusura dell'esercizio** rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio, purché la vendita e il trasferimento di proprietà siano stati effettuati entro la data di redazione del bilancio e il corrispettivo beneficio sia stato conseguito definitivamente.

Svalutazione

I titoli devono essere svalutati quando il valore di presunto realizzo (determinato come sopra illustrato) è inferiore al costo.

La svalutazione è presentata alla voce D.19.c) del Conto economico "Svalutazioni di titoli circolanti diversi dalle partecipazioni", movimentando in contropartita un fondo svalutazione ovvero registrando una **diretta riduzione del conto titoli**.

Negli esercizi successivi, va registrata una **rivalutazione di ripristino** se il valore di mercato eccede nuovamente il costo originario.

Tale rivalutazione, al massimo pari alla svalutazione precedente, è inviata a Conto economico alla voce D.18.c) del Conto economico "Rivalutazioni di titoli circolanti diversi dalle partecipazioni".

La società deve comunque svalutare i titoli al minor valore di realizzazione a seguito di valutazioni effettuate singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l'intero comparto, a meno che la valutazione non riguardi una classe omogenea di titoli valutati secondo le metodologie del **costo medio ponderato, LIFO e FIFO**.

CASO 10 - Svalutazione di titoli circolanti

Si possiedono 250 titoli di debito Alfa iscritti in contabilità per 25.000 (al costo di 100 ciascuno). I titoli Alfa sono quotati e alla chiusura dell'esercizio presentano un valore di mercato di 60. Si procede dunque a svalutarli per 10.000 ($250 \times (100 - 60)$).

CE	D.19.c	Svalutazione titoli circolanti	10.000
SP	C.III.6	Titoli obbligazionari circolanti	10.000

7.5.3. Possibilità di non svalutare i titoli circolanti

Le imprese possono **valutare** i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio (in altre parole, **i titoli iscritti nell'attivo circolante**) **in base** al loro **valore di iscrizione** così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (Decreto MEF 23 settembre 2024 e D.L. n. 131/2023). Questa possibilità era già stata prevista per i bilanci degli esercizi dal 2018 al 2020 e dal 2022 al 2024 e con la Legge di bilancio 2026 è stata prorogata agli esercizi 2025 e 2026. La **deroga** permette di non svalutare i titoli circolanti se alla chiusura dell'esercizio hanno un **valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato **inferiore** al **valore di carico in contabilità**, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà in parola destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla svalutazione non imputata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi (c. 3-decies dell'art. 45 del D.L. n. 73/2022).

L'OIC, che per le norme riferite agli esercizi precedenti aveva già emanato il Documento interpretativo n. 3 ("Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale") e quindi il Documento interpretativo 4 ("D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati"), per rispondere alla ulteriore proroga all'esercizio 2022 di questa possibilità di rivalutare, ha emanato nel febbraio 2023 il Documento interpretativo n. 11 ("D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati"), poi aggiornato nel marzo 2024.

Il Documento interpretativo n. 11 dell'OIC chiarisce che il termine "titoli" comprende sia le partecipazioni (titoli di capitale) sia le obbligazioni (titoli di debito) e che tale deroga può essere applicata

solo ad alcune categorie di titoli nel portafoglio non immobilizzato (ad es. titoli diversi di uno stesso emittente). Restano esclusi dalla norma gli strumenti finanziari derivati e i titoli oggetto di copertura di fair value che sono valutati al fair value simmetricamente allo strumento di copertura e non al costo.

Tale norma non incide sulle svalutazioni per perdite durevoli, che dovranno quindi esser rilevate quando non vi è prospettiva di un recupero successivo di valore. La definizione di **perdita durevole di valore** applicabile nella fattispecie è quella dei Principi contabili (oggi OIC 20 e 21).

Le disposizioni si applicano ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale 31 dicembre 2023 e a quelli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2024), mantenendo l'iscrizione di detti titoli al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di valore.

Avendo la norma valenza anche fiscale, **non si produce un disallineamento tra valori civilistici e fiscali**. Ne consegue che non emergono differenze temporanee e quindi non si pone un tema di iscrizione di imposte anticipate e differite.

Le disposizioni si applicano anche ai titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mantenendo l'iscrizione di detti titoli al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di valore.

Avendo la norma valenza anche fiscale, **non si produce un disallineamento tra valori civilistici e fiscali**. Ne consegue che non emergono differenze temporanee e quindi non si pone un tema di iscrizione di imposte anticipate e differite.

Nota integrativa

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono in Nota integrativa informazioni circa:

- le modalità con cui si è avvalsa della **deroga**, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la **differenza** tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nel bilancio 2018, possono **valutare** i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio (in altre parole, **i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione** così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (D.L. n. 119/2018). Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La **deroga** permette di non svalutare i titoli circolanti se alla chiusura dell'esercizio hanno un **valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato **inferiore al valore di carico in contabilità**, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La disposizione riveste **carattere transitorio**, applicandosi con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 e, quindi, in riferimento all'esercizio 2018, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, anche se la sua possibilità di ripetizione per gli esercizi futuri è una ipotesi contemplata dallo stesso decreto. In effetti questa possibilità, prevista dall'art. 20-quater, D.L. n. 119/2018, è stata estesa anche ai bilanci dell'esercizio 2019 (D.L. 15 luglio 2019) e dell'esercizio 2020 (D.M. 17 luglio 2020).

Il testo della norma ripropone in sostanza la disciplina contenuta nell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 sulla cui base l'OIC emanò il **documento interpretativo 3**, con cui forniva un'analisi tecnica della disciplina contabile rivolta alla generalità delle imprese. Tale interpretazione dell'OIC può quindi essere usata per dettagliare la materia.

Nell'accezione della norma il termine titoli è inteso in senso lato, e quindi **comprende** sia i **titoli partecipativi** che i **titoli di debito**.

Le disposizioni si applicano anche ai titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mantenendo l'iscrizione di detti titoli al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di valore.

Avendo la norma valenza anche fiscale, **non si produce un disallineamento tra valori civilistici e fiscali**. Ne consegue che non emergono differenze temporanee e quindi non si pone un tema di iscrizione di imposte anticipate e differite.

In assenza di uno specifico disposto normativo, la definizione di perdita durevole di valore applicabile nella fattispecie è quella dei Principi contabili (oggi OIC 20 e 21).

La **deroga è facoltativa** e può essere **applicata** solo ad **alcune categorie** di **titoli** nel portafoglio non immobilizzato (ad es. titoli diversi di uno stesso emittente).

L'Interpretazione dell'OIC affronta anche il tema degli effetti dei fatti intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione e di approvazione del bilancio, non esaminata nel testo di legge.

Alcuni esempi di **fatti successivi** consistono in:

1. **cessione dei titoli** ad un **valore inferiore** rispetto al **costo** che altrimenti sarebbe iscritto in **applicazione della deroga**. In tali casi, in ossequio al generale principio di iscrizione delle perdite di competenza del periodo, anche se conosciute dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis c.c.), i titoli dovranno essere **iscritti al (minor) valore di vendita** nei limiti della perdita che sarebbe stata iscrivibile in bilancio in base all'andamento del mercato. Secondo l'OIC, infatti, lo scopo della deroga è di evitare svalutazioni di attività finanziarie circolanti sulla base di prezzi desunti da un mercato che versa in una situazione eccezionale di crisi e che potrebbe esprimere quindi valori non "fair". Per l'OIC l'utilizzo della deroga è impraticabile dove il (minor) valore espresso dal mercato sia divenuto certo tramite cessione del titolo; in questo caso il titolo verrebbe valutato in base al criterio ordinario di cui all'art. 2426, n. 9 c.c. (e quindi svalutato);
2. avvenuta **conoscenza di deterioramenti** della **situazione economica**, finanziaria e patrimoniale della **partecipata**, già **esistenti alla data di bilancio**, seppur non conosciuti. L'OIC prevede che in tale caso i **titoli** dovranno essere opportunamente **svalutati**.

Ovviamente diverso è il caso in cui il cambiamento della situazione di mercato o della situazione finanziaria della partecipata intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio sia riferito ad un **evento** eccezionale chiaramente **attribuibile al successivo esercizio**; di questi eventi non si tiene conto nelle valutazioni di fine esercizio, ma si fornisce adeguata informativa nella Nota integrativa.

Esempi

Si consideri una partecipazione circolante con costo 100 e valore di mercato 90 alla chiusura dell'esercizio.

1. Nell'esercizio successivo, prima della redazione del bilancio, sono vendute a 86. In questo caso al 31/12 si rileverà una svalutazione di 10 (100 - 90) ritenendola di competenza dell'esercizio in chiusura e l'ulteriore minusvalenza di 4 (90 - 86) sarà a carico del nuovo esercizio, in quanto evento successiva alla data di chiusura del bilancio.
2. Nell'esercizio successivo, prima della redazione del bilancio, sono vendute a 95. Si potrà applicare la deroga in modo parziale, nel senso di svalutare le azioni per 5 (100-95), ritenendo che la differenza tra 95 e 90 sia da attribuirsi ad una incapacità valutativa del mercato a fine 2018. Nessuna minusvalenza sarà quindi ulteriormente addebitata all'esercizio 2019.
3. Nell'esercizio successivo sono vendute a 103. La deroga potrà essere applicata in toto. Nessuna svalutazione sarà compiuta nel bilancio del 2018 e si rileverà una plusvalenza di 3 del bilancio 2019.

Nota integrativa

In Nota integrativa l'Interpretazione dell'OIC richiede di fornire una **informativa specifica** circa l'**esercizio** della **deroga**, nonostante essa non sia espressamente richiesta dalla norma di legge. In particolare, si ritiene opportuno **specificare i criteri** seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga, l'**ammontare** della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento di mercato.

Relazione sulla gestione

Nella relazione sulla gestione dovrà essere indicato l'**effetto** della **mancata svalutazione** sui dati e le informazioni fornite relativamente alla posizione finanziaria, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

7.5.4. Titoli in valuta estera

Titoli quali poste monetarie e l'adozione del cambio di chiusura

Secondo il Codice civile "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita **riserva non distribuibile fino al realizzo**. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole" (art. 2426, n. 8-bis).

Il Documento OIC 26 interpreta tale disposizione ritenendo che il primo periodo del comma 8-bis individui le poste non immobilizzate aventi natura monetaria ("le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo"), mentre il secondo periodo individua esclusivamente le **poste immobilizzate aventi natura non monetaria** ("Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio").

Per cui, secondo il Documento OIC, stante la loro natura monetaria, i titoli sia immobilizzati che del circolante sono da iscrivere al **cambio corrente alla chiusura dell'esercizio**. Ciò è coerente con quanto scritto nella relazione di accompagnamento, secondo cui la previsione trae origine dalla volontà del legislatore di enfatizzare "il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie", introducendo "conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno ed in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale" (cfr. IAS 21).

Tale disposizione implica che un titolo immobilizzato in valuta debba comunque essere espresso al cambio corrente, determinando utili o perdite su cambi da inviare a Conto economico nella voce C.17-bis.

Determinazione dell'utile o perdita su cambi

Secondo il Documento OIC 26, sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l'ordinario criterio valutativo della posta in valuta e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto. Ciò significa, ad esempio, che ai titoli espressi in valuta estera si applica prima il criterio generale di svalutazione solo in caso di perdita durevole e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

In sede di bilancio **si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione**. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di Conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a Conto economico nella voce C.17-bis, Utili e perdite su cambi.

Se i titoli sono mantenuti fino a scadenza, all'atto del rimborso si potrà quindi verificare una differenza cambi da inviare a Conto economico a seconda dell'andamento del cambio alla data di rimborso rispetto al cambio al quale i titoli risultano iscritti in contabilità.

Esempio

Si supponga che l'azienda detenga titoli per 50.000 dollari statunitensi (USD) acquistati a 96, per un costo complessivo di 48.000 dollari. Il cambio alla data di acquisto era di 1,35 USD/EUR, per cui in contabilità il titolo è stato iscritto a 35.555 euro. A fine esercizio il valore di mercato è di 95 dollari ed il cambio è di 1,4 USD/EUR. Gli amministratori ritengono non sussistere gli estremi di una perdita durevole e decidono quindi di mantenere il valore unitario di 96 dollari. Tuttavia, i titoli dovranno essere adeguati al nuovo cambio di 1,4 USD/EUR, pari a 34.286 euro. Ne consegue la contabilizzazione di una perdita su cambi pari a 1.269 euro (35.555 - 34.286).

31/12/202x - Svalutazione titoli immobilizzati per perdita durevole

CE	C.17bis	Perdita da conversione cambi	1.269	
SP	B.III.3	Titoli immobilizzati		1.269

ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

7.6.

La società talvolta impiega la propria liquidità stipulando con banche o altre istituzioni finanziarie dei **contratti di pronti contro termine**. In questo modo acquisisce attività finanziarie (per es. titoli obbligazionari) a un prezzo "a pronti" e l'ente finanziario si impegna a riacquistarle a un prezzo "a termine" a una data scadenza.

La differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti costituisce la **remunerazione** per la liquidità impiegata dall'azienda.

Si tratta di contratti di compravendita (di titoli) con obbligo di retrocessione a termine, per cui dal punto di vista giuridico-formale i titoli con l'acquisto a pronti passano di proprietà dell'azienda, che si impegna a cederli nuovamente a termine.

Tale fattispecie rappresenta sostanzialmente un prestito che l'azienda effettua all'ente finanziario, il quale sarà rimborsato alla scadenza maggiorato di un interesse, piuttosto che un acquisto di titoli con successiva cessione.

Il Codice civile menziona l'impatto in bilancio di tale operazione agli articoli sotto citati:

- le attività oggetto di **contratti di compravendita con obbligo di retrocessione** a termine devono essere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore e a seguito della stipula di un contratto "pronti contro termine", l'azienda acquirente registra un prestito (credito finanziario) verso l'ente finanziario venditore a termine e non registra un aumento del valore dei titoli (art. 2424-bis, c. 5, c.c.);
- i **proventi** e gli **oneri** relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio, il che implica che la componente reddituale dell'operazione (ossia la remunerazione costituita dalla differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine) deve essere **ripartita temporalmente lungo l'intera durata del contratto** art. 2425-bis, ultimo c., c.c.).


Tale principio trova tipicamente applicazione anche in caso di operazioni di **riporto** (sia attivo che passivo), in cui spesso l'azienda opera come venditore a pronti e acquirente a termine di titoli.

Esistono due tipologie principali di tali operazioni:

- quelle assimilate a un **finanziamento** (per esempio, pronti contro termine su titoli stipulato tra un'impresa con intenzione di impiegare temporaneamente le proprie eccedenze di liquidità e una banca); e
- quelle assimilate a un **prestito di beni**, che comprendono, a titolo di esempio, i casi in cui l'azienda deve disporre per un certo periodo di azioni acquisite da una banca con l'obbligo di rivenderle successivamente a un prezzo convenuto) (OIC 12, Appendice B).

Operazione equivalente ad un finanziamento

Nell'ipotesi di un'operazione equivalente a un finanziamento (primo caso) il bene rimane iscritto nello Stato patrimoniale del venditore a pronti; l'acquirente a pronti rileva un'**uscita di denaro** che si riflette in un credito e il venditore a pronti registra un'entrata di denaro a fronte di un debito di finanziamento. A scadenza devono essere effettuate rilevazioni opposte, con un movimento di denaro maggiorato del costo (per l'acquirente a termine) /ricavo (per il venditore a termine).

Qualora tra i due momenti intercorra la **chiusura dell'esercizio**, l'acquirente a pronti rileva un rateo attivo a fronte dell'interesse attivo di competenza maturato, mentre il venditore a pronti rileva specularmente un **rateo passivo**  a fronte del costo del finanziamento.

Operazione equivalente ad un prestito di beni

Nell'ipotesi di un'operazione assimilabile a un prestito di beni (secondo caso), l'acquirente a pronti versa una somma di denaro superiore all'importo che riceverà alla scadenza.

Contabilmente, la somma pagata a pronti si riflette in due componenti: un **credito** per l'importo che verrà ricevuto a termine e un **costo** per la differenza.

L'acquirente a pronti deve inoltre stornare parte del costo rilevato tramite **risconto attivo** se prima della scadenza giunge la fine dell'esercizio. Il venditore a pronti effettuerà invece registrazioni opposte.

CASO 11 - Pronti contro termine

La società Alfa effettua un acquisto a pronti di titoli per 10.000 con impegno a rivenderli dopo un certo periodo a 9.000.

La registrazione dell'acquirente a pronti Alfa è la seguente:

SP	B.III.2d-bis)	Crediti per operazioni a termine	9.000	
CE	C.17	Oneri finanziari	1.000	
SP	C.IV.1	Banca c/c		10.000

Le rilevazioni del venditore sono speculari, come di seguito riportato:

SP	C.IV.1	Banca c/c	10.000	
CE	C.16	Proventi finanziari		1.000
SP	D.14	Debiti per operazioni a termine		9.000

Le registrazioni da effettuare alla scadenza, al momento della retrocessione, da parte delle due controparti sono le seguenti.

Nella contabilità del venditore a termine (già acquirente a pronti):

SP	C.IV.1	Banca c/c	9.000	
SP	B.III.2d-bis)	Crediti per operazioni a termine		9.000

Nella contabilità dell'acquirente a termine (già venditore a pronti):

SP	D.14	Debiti per operazioni a termine	9.000	
SP	C.IV.1	Banca c/c		9.000

Se prima della **retrocessione** si chiude l'esercizio, l'acquirente registra uno storno parziale del costo rilevato inizialmente attraverso un risconto attivo, mentre il venditore iscrive un risconto passivo come storno parziale del ricavo già registrato inizialmente.

CRIPTOVALUTE (VALUTE VIRTUALI)

7.7.

Non vi è una definizione codificata di criptovalute, né, tantomeno, delle regole per la contabilizzazione di tali investimenti nel corpus dei principi contabili italiani, nonostante esse rappresentino un fenomeno ormai ampiamente diffuso. Una definizione nell'ordinamento italiano appare in norme di settore, come nel D.Lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio, che definisce la "valuta virtuale", come "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" o nel D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ove definisce la valuta virtuale come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Banca d'Italia preferisce usare il termine di criptoattività, intese come "rappresentazioni digitali di un valore o di un diritto, come il possesso di un'opera d'arte, una somma in euro o in dollari, o uno strumento finanziario, per esempio). Sono basate su tecniche crittografiche, per rendere sicuri e verificabili i dati. Essendo digitali, le criptoattività non esistono materialmente: possono essere custodite solo in portafogli elettronici (wallet) e vengono trasferite da un soggetto all'altro attraverso tecnologie anche molto complesse, come lablockchain. Possono essere emesse da banche e altri intermediari, ma anche da emittenti diversi o non chiaramente identificabili. A differenza delle valute ufficiali, come l'euro o il dollaro, le criptoattività non sono moneta legale, cioè moneta che la legge obbliga ad accettare in pagamento. Non sono emesse o garantite da una banca centrale o da altre autorità pubbliche e non sono sempre in grado di assolvere a tutte le funzioni fondamentali della moneta: mezzo di pagamento, riserva di valore e unità di conto. Una distinzione importante è fra criptoattività:

- fungibili, cioè quelle che hanno valore e caratteristiche equivalenti e quindi sono intercambiabili, come due banconote dello stesso importo o due azioni ordinarie di una stessa azienda;
- non fungibili, se ciascuna ha caratteristiche uniche e irripetibili o identifica un determinato oggetto (ad esempio un'opera d'arte).".

Nonostante le cautele di Banca d'Italia, in questa sede si preferisce comunque usare il termine criptovalute, intese come criptoattività fungibili utilizzate (anche) come mezzi di pagamento o, per il profilo che qui interessa, come strumenti di investimento.

Secondo i principi contabili internazionali dello IASB, un'interpretazione dell'IFRS Interpretations Committee qualifica le criptovalute o come rimanenze, per le imprese che le utilizzano per fare trading o come immobilizzazioni immateriali, per le imprese che le detengono a scopi di investimento/speculativi. Le criptovalute, secondo tale interpretazione, non soddisfano la definizione di cash o cash equivalent, dato che non hanno corso legale e non sono autorizzate da Stati sovrani, e non sono neppure classificabili come attività finanziarie, dato che non rappresentano un investimento in capitale di terzi e non conferiscono diritti a ricevere denaro o altri strumenti finanziari.

Questa classificazione implica che tali investimenti non possano essere valutati al valore corrente, dal momento che, se consistono in rimanenze, saranno valutate al più basso tra costo e valore di mercato alla chiusura dell'esercizio mentre, se sono classificate come immobilizzazioni immateriali, tali criptoattività saranno valutate al costo, salvo svalutazione per perdite durevoli di valore. In entrambi i casi, se cedute, la differenza rispetto al valore di iscrizione inciderà a Conto economico come profitto o perdita. Tale rappresentazione risponde all'esigenza di evitare che una valutazione al valore di mercato introduca in bilancio una forte volatilità a Conto economico, dal momento che i valori di mercato di tali attività risentono di notevoli e repentine oscillazioni. A parere di chi scrive incide anche la tacita volontà di evitare qualsiasi equiparazione delle criptovalute alle valute tradizionali, come a scoraggiare una diffusione di strumenti di investimento molto rischiosi.

Tuttavia negli Stati Uniti nel 2023 il FASB, con l'Accounting Update 2023-8 (Accounting for and Disclosure of Crypto Assets), ha riconosciuto il principio di valutare tali attività al valore corrente con invio a Conto economico della differenza rispetto al valore contabile, sia che esso implichi una rivalutazione o una svalutazione.

In Italia si deve tener conto anche che l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 nella successiva risposta n. 14 del 28 settembre 2018 ha affermato che le valute virtuali devono essere contabilizzate come le valute tradizionali, aggiornandone il valore al cambio vigente al 31 dicembre di ogni anno, e registrando eventuali valori positivi (quindi tassabili) o negativi (quindi deducibili) all'interno del Conto economico del proprio bilancio come capital gain aventi rilevanza fiscale.

Finché non interverranno regole specifiche dal legislatore o dall'OIC, rimangono quindi **incertezze sul corretto trattamento contabile**. Non si può pensare di estendere automaticamente ai bilanci di chi applica i principi italiani il trattamento previsto dai principi contabili internazionali perché l'OIC 11 espressamente prevede al par. 4 che "Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- a. in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b. le finalità ed i postulati di bilancio".

Per cui, la corretta contabilizzazione deve necessariamente essere ricavata per analogia con gli OIC o, nei casi residui, in base ai postulati generali di bilancio. Negli OIC non sono riscontrabili dei casi che possono prestarsi ad un'interpretazione analogica. Il più simile riguarda le valute estere, che devono essere convertite al cambio di chiusura, perché le valute virtuali svolgono nel concreto anche quel ruolo. Meno paragonabili sono i casi dei derivati o dei titoli. Ma è soprattutto nei postulati civilistici di bilancio che si ritrovano i principi applicabili, che, ad avviso di chi scrive, riguardano la prudenza, la rappresentazione sostanziale e la rilevanza.

Circa la rilevanza, si ritiene che al lettore interessi parecchio sapere il valore di mercato che le criptovalute hanno, e le notevoli oscillazioni di mercato rendono il costo storico un riferimento di minor rilievo del valore corrente.

La rappresentazione sostanziale implicherebbe che tali attività siano qualificate in funzione dello scopo per il quale sono detenute. Per cui potrebbero essere qualificate come:

- "altri titoli" tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce C.III.6 dello schema di Stato patrimoniale) o, meno frequentemente, come "altri titoli" tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.3), nel caso in cui lo scopo dell'acquisto sia speculare sui relativi prezzi;
- "rimanenze di merci", qualora l'oggetto prevalente dell'attività sia il trading (voce C.I.4 dello schema di Stato patrimoniale oppure creazione di apposita voce autonoma C.I.5);
- "disponibilità liquide", qualora siano detenute per un utilizzo come mezzo di pagamento (voce C.IV.3 dello schema di Stato patrimoniale o, più opportunamente, creazione di apposita voce autonoma C.IV.4). Si evidenzia tuttavia la necessità di valutare preventivamente la liquidità del mercato, intesa come frequenza e intensità degli scambi con utilizzo della specifica criptovaluta, ché altrimenti non si possono considerare "liquidità".

Al riguardo, si ricorda che l'art 2423-ter prevede al comma 3 che "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425".

La rappresentazione sostanziale ci sembra spingere anche per una loro valorizzazione al **valore corrente di mercato**. Va però considerato anche il principio di prudenza che, ad avviso di chi scrive, implica che gli utili e le perdite maturate su tali attività come differenza tra valore di mercato e valore di carico in contabilità debbano essere inviate a Conto economico, ma, come accade per le differenze nette positive di cambio di cui all'art. 2426, numero 8-bis e interpretato dall'OIC 26 ai paragrafi 44 e seguenti, gli eventuali utili debbano essere accantonati in apposita riserva per evitare che si distribuiscano sotto forma di dividendi degli utili altamente aleatori, rapidamente confessabili da repentine dinamiche inverse di mercato.

La collocazione in Conto economico delle differenze di valore dovrebbe essere anch'essa riferita allo scopo del possesso; per cui, se usate come mezzi di pagamento, esse sarebbero logicamente equiparabili alle differenze di cambio con collocazione in un'apposita voce C.17.ter; se invece usate a scopo speculativo, esse sarebbero meglio qualificabili come attività finanziarie, con invio delle differenze di valore alle voci 18 e 19 del Conto economico.

CASO 12 - Criptovalute

La società Alfa acquista 100 unità della valuta virtuale X al prezzo di 200 ciascuna per usarle come mezzo di pagamento. Tale finalità induce a considerarle disponibilità liquide, rilevando un valore di carico di 20.000.

SP	C.IV.4	Criptovalute	20.000
SP	C.IV.1	Banca c/c	20.000

Se alla chiusura dell'esercizio il valore di mercato è pari a 230, si rileverà un utile di 3.000 ma esso, in presenza di utile di esercizio pari a superiore, sarà completamente accantonato in apposita riserva.

SP	C.IV.4	Criptovalute	3.000
CE	C.117ter	Utili su criptovalute	3.000

SP	C.IV.4	Utile di esercizio	3.000
SP	A.VI	Riserva per differenze positive su criptovalute	3.000

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

7.8.

Con riferimento ai titoli di debito, la **Nota integrativa**  deve indicare (artt. 2427 e 2427-bis c.c.):

– per i titoli immobilizzati:

- il criterio applicato per la valutazione e le **rettifiche di valore** (art. 2427, n. 1, c.c.) specificando le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore del titolo, dell'adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi presi a riferimento per l'adozione del valore minore;
- le ragioni che hanno motivato il ripristino del **costo precedentemente svalutato** a motivo di una perdita durevole di valore;
- il trattamento contabile del **premio** o dell'**onere** per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione;
- i **movimenti dei titoli immobilizzati**, indicando per ogni voce: il costo; le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate nell'esercizio (art. 2427, n. 2, c.c.);

– per i titoli circolanti:

- il criterio applicato nella valutazione e il mercato preso a riferimento per la determinazione del valore da raffrontare con il costo;
- la differenza, ove apprezzabile, tra il valore di bilancio (calcolato con il criterio del costo e i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e il valore determinato in base ai costi correnti (art. 2426, n. 10, c.c.);

- i casi in cui la società ha utilizzato il costo specifico per la determinazione del **costo di titoli fungibili**;
- le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella **consistenza delle voci** (art. 2427, n. 4, c.c.).

In Nota integrativa devono essere inoltre indicati i titoli (e l'importo relativo) oggetto di **cambiamento di destinazione** e le ragioni alla base di tale mutamento, specificando altresì l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Qualora in bilancio siano presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, la Nota integrativa deve indicare il **valore contabile** e il **fair value dei singoli titoli**, o di appropriati raggruppamenti di tali attività, oltre ai motivi per cui non si è proceduto alla riduzione del valore contabile, compresa la natura degli elementi di sostanza che fanno prevedere che tale valore possa essere recuperato (art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.).

La Nota Integrativa presenta inoltre un'analisi dei titoli raggruppati per le principali tipologie (es. titoli di stato a reddito fisso o variabile, obbligazioni societarie, titoli espressi in moneta estera, ecc.), ove rilevante, evidenziando i titoli immobilizzati emessi da controllanti, controllate o collegate.

La descrizione dei titoli strutturati comprende l'analisi dei **principali fattori di rischio** riconducibili alla componente "derivata" (rischio tasso d'interesse, rischio azionario ecc.).

Sono inoltre indicati le eventuali restrizioni alla disponibilità dei titoli e gli importi significativi di titoli non quotati.

Con riferimento alle operazioni di compravendita con clausola di retrocessione, il Documento dell'OIC raccomanda di riportare in Nota integrativa informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste del codice:

- il **trattamento contabile adottato** per rappresentare l'operazione di compravendita con **clausola di retrocessione**, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della **vendita con retrocessione**;
- i principali **termini contrattuali** (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);

gli **ammontari** iscritti per la rilevazione dell'operazione a Stato patrimoniale e Conto economico, distintamente per ciascuna voce.

Con riferimento alle criptovalute, in coerenza con quanto descritto sub. **➔7.7➔.**, si ritiene che la Nota integrativa debba specificare i motivi dell'acquisto e del possesso, con indicazione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico interessate.

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

